

**Allegato B**

**SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE**

**Oggetto: Affidamento del servizio del servizio di ingegneria per l'adeguamento degli scarichi fognari e delle acque di prima pioggia dei presidi ospedalieri della ASL n.8 di Cagliari. Codice Identificativo Gara (CIG).....**

per l'affidamento dell'incarico del Servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fase A, dei: **“Lavori di adeguamento degli scarichi fognari e delle acque di prima pioggia dei presidi ospedalieri della ASL n.8 di Cagliari”**, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera, in conformità al decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 06 agosto 2022, per un importo contrattuale pari ad € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_), comprensivo degli oneri ed accessori ed al netto di IVA e di oneri previdenziali.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Cagliari, tra

- Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito indicato per brevità come "Committente, con sede legale in Ospedale Marino, viale Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 in forza della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024

**e**

- l'aggiudicatario della procedura \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede legale in via \_\_\_\_\_ civico \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_,

iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, sede legale di

seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore",

**PREMESSO CHE**

- che con Determinazione del Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio n. 679 del 24.10.2024 è stato nominato Responsabile del Procedimento (di seguito RUP) per la realizzazione dell'intervento l'Ing. Alessio Cugia;

- che con determinazione dirigenziale n.217 del 17.03.2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo all'adeguamento degli scarichi fognari e delle acque di prima pioggia dei Presidi Ospedalieri della ASL n.8 di Cagliari (SS Trinità, San Giuseppe Calasanzio, San Marcellino, Microcitemico, Marino e Binaghi), nel quale vengono indicate le modalità di realizzazione dell'appalto, la procedura di scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;

- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata adottata la decisione a contrarre ed è stata indetta la procedura di affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (fase A), e dei servizi opzionali del Progetto Esecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (fase B), Direzione dei Lavori, Contabilità dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e le relative attività tecniche ad esse connesse (fase C) mediante procedura di affidamento diretto sotto soglia;

- che il quadro economico del DIP trova copertura finanziaria a valere sui Fondi di Bilancio sul conto A506030103 "Costi per consulenze tecniche";

- che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all'operatore economico Ing. \_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ ;

**Convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1. Disposizioni Generali**

Tutte le normative e le disposizioni sopra richiamate fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2. Oggetto dell'appalto**

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL n. 8 CA) affida all'Appaltatore, che accetta, il Servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fase A, ed eventualmente si impegna ad eseguire le prestazioni che la SA si riserva di conferire come definite nel Capitolato Prestazionale: fase B (progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), fase C ( direzione lavori, la contabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori e collaudo) dei **“Lavori di adeguamento degli scarichi fognari e delle acque di prima pioggia dei presidi ospedalieri della ASL n.8 di Cagliari”**, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera, in conformità al decreto del Ministro della transazione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 06 agosto 2022. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a effettuare le prestazioni descritte nell'Offerta Tecnica, allegata al presente contratto. L'Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio stesso. Conseguentemente, nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere del servizio richiesto. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale, di seguito denominato “CSP”,

che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, anche se materialmente non allegato.

### **Art. 3. Descrizione del Servizio**

Il servizio tecnico di ingegneria che si affida riguarda nel dettaglio le seguenti prestazioni:

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei sei Presidi Ospedalieri come meglio individuati nel CSP;

### **Art. 4. Struttura operativa**

I professionisti designati per l'espletamento del servizio sono:

- Ing. \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

(C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di Progettista, CSP.

### **Art. 5. Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio**

I tempi di svolgimento del servizio sono i seguenti:

a) consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla ASL n. 8 CA entro **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio dell'incarico;

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente al CSP.

### **Art. 6. Importo Contrattuale**

L'importo del presente contratto, al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_ % sull'importo a base di gara è di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_), comprensivo degli oneri ed accessori ed al netto di IVA e di oneri previdenziali, come da Offerta economica allegata al presente contratto.

### **Art. 7. Subappalto**

L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che non intende procedere ad affidare prestazioni in subappalto.

## **Art. 8. Obblighi nell'esecuzione del servizio**

Ai sensi del CSP, l'Appaltatore nell'esecuzione del servizio dovrà:

- svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del capitolato e del disciplinare tecnico;

- svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;

- dotare il personale collaboratore impiegato di tutta la strumentazione e dei DPI per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza, sollevando l'ASL 8 CA da responsabilità in ordine al personale dell'Appaltatore. A tale riguardo, ci sarà l'obbligo di eseguire un sopralluogo congiunto prima dell'accesso per la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione che l'Appaltatore dovrà adottare a tutela del proprio personale dai rischi propri e della sede, nonché eventualmente il personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti;

- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dall'ASL 8 CA, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto;

- comunicare tempestivamente all'ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

- mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

- farsi carico delle spese di stipula del contratto;

- ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, nonché gli obblighi di tracciabilità.

#### **Art. 9. Penali**

Qualora l'Appaltatore non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità previste nel disciplinare tecnico e con le condizioni del CSP, potrà essere applicata una penale in ragione della gravità dello inadempimento e secondo le indicazioni che seguono: Per il servizio di progettazione e CSP:

- per ogni giorno di ritardo nella consegna e presentazione dei progetti, come riportato nel CSP, è fissata una penale pari al 1 per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento degli elaborati del progetto dovuti alle richieste del RUP e derivanti dalle richieste del soggetto verificatore, dai Comuni di competenza del Presidio ed altri Enti interessati al rilascio di pareri sul progetto e necessari alla validazione dello stesso, è fissata una penale pari al 1 per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l'Appaltatore potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ASL 8 CA; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'Appaltatore decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore

dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore. Pertanto è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'ASL n.8 CA riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'ASL n.8 CA, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'ASL n.8 CA.

L'Appaltatore è responsabile anche per gli inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda integralmente al CSP.

#### **Art. 10. Obblighi di tracciabilità**

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in contratto.

L'Appaltatore è tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione, la ASL n.8 CA è esonerata da qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale inesattezza o illiceità dei pagamenti stessi. Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 11. Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con la seguente modalità: accredito sul conto corrente dedicato codice IBAN – \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_ filiale di via \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ sul quale è delegato ad operare \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

Il pagamento avverrà entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data della verifica prevista

dalla legge ai fini dell'accertamento della conformità del servizio alle previsioni

contrattuali. I pagamenti saranno disposti nel termine sopra indicato, previo

accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di

quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal CSP, da parte dell'RUP.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva

aggiornata al periodo di emissione della fattura e avverranno come esplicitato all'art.

13 del CSP.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione

di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla

richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare

fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di

applicazione delle penali di cui all'art. 16 del CSP. In tali casi il pagamento sarà

effettuato alla definizione del contenzioso.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento

dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a

renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno

essere intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare

Poetto n. 12, 09126 Cagliari

Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926

Il codice ufficio fatturazione: 8H52JD.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

ATTENZIONE: Si ricorda che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà

obbligatoriamente contenere il codice CUP e CIG (tranne i casi di esclusione

dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010), nonché gli

estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2024-xx) nonché il numero dell'ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione della fattura emessa (art. 3, comma 4 DM 7.12.2018).

#### **Art. 12. Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva mediante GARANZIA FIDEJUSSORIA serie \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, la cui somma garantita è di euro \_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_) valevole dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Tale cauzione, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante e sostanziale del contratto. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la ASL n. 8 CA avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la ASL n. 8 CA abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art. 13. Risoluzione per inadempimento e recesso**

La ASL n. 8 CA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso, si conviene che l'ASL n.8 CA potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., nei casi previsti dal CSP.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà fornire all'ASL n.8 CA tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o

tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La ASL n. 8 CA si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con pec. In tal caso, la ASL n. 8 CA sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla ASL n. 8 CA;

- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla ASL n. 8 CA.

#### **Art. 14. Polizza di responsabilità civile e professionale**

L'Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha trasmesso alla ASL n. 8 CA, in una delle forme previste dalla legge, la polizza di responsabilità civile professionale estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento del servizio in oggetto. La polizza dovrà essere prestata per i massimali non inferiori al 10% dell'importo dei lavori con il limite di 1.000.000,00 € (unmilione/00) ed avente durata di almeno 24 mesi. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla ASL n. 8 CA ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

#### **Art. 15. Rinegoziazione e recesso**

Qualora durante l'esecuzione del contratto dovesse essere attivata una Convenzione

stipulata da Consip ai sensi dell'articolo 26 co. 1 della legge n. 488/99 inerente il servizio oggetto del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ai parametri prezzo - qualità di Consip ed in caso contrario la ASL n. 8 CA ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **Art. 16. Variazioni contrattuali**

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, per l'attivazione delle attività opzionali della fase **B** e/o **C** nel limite previsto all'art.3, ai sensi dell'art. 120, commi 1, 2 e 3 del Codice. L'Affidatario si obbliga ad accettare eventuali aumenti o riduzioni delle prestazioni contrattuali che dovessero essere necessarie nell'interesse dell'Amministrazione che saranno comunicate dal Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario si obbliga ad accettare eventuali aumenti o riduzioni delle prestazioni contrattuali che dovessero essere necessarie nell'interesse dell'Amministrazione che saranno comunicate dal Responsabile del Procedimento.

Per l'affidamento delle attività professionali di cui alla fase A sarà applicato, il ribasso offerto dall'affidatario in sede di gara, come da dichiarazione di impegno contenuta nell'offerta economica.

Qualora la prestazione professionale richiesta comprenda anche le ulteriori fasi B e/o C, si procederà ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 redigendo un'appendice al presente contratto. L'importo complessivo, al medesimo professionista, della prestazione relativa alle fasi A, B e/o C, determinate secondo il CSP, non potrà essere superiore ad € 140.000,00 al netto dei ribassi offerti.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla ASL n. 8 CA prima della validazione del progetto esecutivo, quale atto finale di approvazione della stazione appaltante necessario all'avvio delle procedure di selezione dell'operatore economico esecutore dei lavori. L'Appaltatore si obbliga ad accettare eventuali aumenti o riduzioni delle prestazioni contrattuali che dovessero essere necessarie nell'interesse dell'Amministrazione che saranno comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

#### **Art. 17. Risoluzione delle controversie**

Per la risoluzione di eventuali controversie che, non si fossero potute definire in via amministrativa, è competente il Tribunale di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 18. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito**

È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione della azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASL 8 CA al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 19. Domicilio legale**

Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto n. 12 - 09126.

#### **Art. 20. Documenti allegati al contratto**

Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta economica, che si

allega materialmente al presente contratto, sottoscritta come per legge.

Le parti come sopra rappresentate pattuiscono che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, dal Documento Indirizzo alla Progettazione, Capitolato Speciale Prestazionale, la cauzione definitiva, la dichiarazione di tracciabilità, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Patto di integrità e la dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Detti elaborati sono stati sottoscritti da entrambi i contraenti e restano depositati e custoditi presso la ASL n. 8 CA. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta dall'Appaltatore fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dallo stesso che rinuncia ad opporre eccezioni al riguardo.

**Art. 21. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'Appaltatore, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 9 febbraio 2024. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Art. 22. Patto di integrità**

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

**Art. 22. Divieto di Pantouflage/Revolving Door**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, l'Appaltatore si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell'affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e l'Appaltatore sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 23. Spese di contratto**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo, di copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

**Art. 24. Disposizioni Finali**

Qualunque modifica delle pattuizioni di cui al presente contratto per essere valida dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ASL n. 8 CA e dall'Appaltatore. Per

quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nelle leggi, regolamenti nazionali, regionali e aziendali ed ogni altra normativa vigente in materia.

**Art. 25. Norme sulla Privacy**

L'ASL 8 informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**ARTICOLO 8 - Condizione di efficacia del Contratto**

Il presente contratto acquista efficacia esclusivamente con l'assunzione dell'impegno di spesa mediante apposita Determinazione Dirigenziale. Fino a tale momento, il contratto non produce effetti giuridici vincolanti tra le parti. L'Appaltatore riconosce e accetta che l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere alcun compenso né a riconoscere alcun diritto derivante dal presente contratto prima della formale registrazione dell'impegno di spesa nel bilancio della ASL n.8 di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari

Ing. Fabio Francesco Farci

(Apposta firma digitale ex D.lgs. n.82/2005)

L'Appaltatore:

(Apposta firma digitale ex D.lgs. n.82/2005)